



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 229

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Carapelle", di potenza pari a 24 MW, da realizzare nel Comune di Carapelle (FG) - Proponente: Nextwind Srl, sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - 73100 Lecce.

L'anno 2011 addì 10 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5771 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, la Società Nextwind S.r.l. chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) della proposta di impianto eolico ricadente in agro di Carapelle (FG).

La suddetta Società, con nota acquisita al prot. n. 7024 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva la nota attestante l'avvenuto deposito del progetto presso il Comune Carapelle per gli adempimenti di competenza. Con successiva nota assunta in atti al prot. n. 7444 del 21.05.2008 comunicava l'avvenuta scissione societaria parziale con efficacia giuridica a partire dal 12.02.2008.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8472 del 24.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni documentali, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Carapelle ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare l'attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 12644 del 01.08.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva le integrazioni documentali richieste.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 13876 del 6.10.2008, richiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica presentate, il numero di aerogeneratori in esercizio e le autorizzazioni già rilasciate nel Comune di Carapelle. A tale richiesta, il Servizio Industria e industria energetica dava riscontro con sua nota prot. n. 11261 del 15.10.2008.

Il Comune di Carapelle, con nota acquisita al prot. n. 13962 del 07.10.2008 di questo Settore, trasmetteva l'attestazione di avvenuta affissione del progetto all'Albo pretorio comunale ed inoltrava anche copia della Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 3.09.2008 contenente il parere sul progetto.

Questo Settore, con nota prot. n. 15015 del 24.10.2008, dava comunicazione al Servizio Industria e industria energetica della Regione Puglia circa le istanze presentate presso l'Ufficio ricadenti nel

Comune di Carapelle ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale. Il citato Servizio con nota prot. n. 12731 del 12.11.2008 inviata alla società Nextwind s.r.l. e per conoscenza a questo Assessorato, che la acquisiva al prot. n. 16103 del 14.11.2008, chiedeva di presentare istanza di autorizzazione unica nei modi e termini previsti dalla DGR 35/07. Sempre il Servizio Industria e Industria Energetica con nota acquisita al prot. n. 1516 del 03.02.2009 di questo Servizio comunicava l'avvenuto deposito da parte della società Nextwind della istanza di autorizzazione unica relativo ad un impianto di potenza pari a 114 MW.

Questo Servizio con nota prot. n. 333 del 15.01.2009 richiedeva al Comune di Carapelle la trasmissione del Piano Regolatore Generale, corredato dalle indicazioni sulle varianti approvate e da altre informazioni di dettaglio.

La società, con nota assunta in atti al prot. n. 1035 del 27.01.2009, controdeduceva in ordine al parere sfavorevole espresso dal Comune di Carapelle, comunicandolo per conoscenza a questo Ufficio.

Il Comune trasmetteva gli elaborati relativi al Piano Regolatore Generale con nota prot. n. 787 del 30.01.2009 acquisita al prot. n. 1515 del 2.02.2009 di questo Settore e, con successiva nota prot. n. 114 del 12.01.2009, acquisita al prot. n. 1865 del 06.02.2009 di questo Servizio, inviata a Nextwind e per conoscenza a questo Ufficio, confermava il parere negativo precedentemente espresso.

Con nota prot. n. 3857 del 24.03.2009 l'Ufficio VIA, prendendo atto della non conformità del progetto proposto rispetto alle previsioni dell'art. 14 comma 2 lettera H del RR 16/2006, dava comunicazione dei motivi ostativi all'istanza (ricadenza degli aerogeneratori a distanza inferiore ad un chilometro dall'area edificabile urbana), comunicava alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.

La Società, con nota acquisita al prot. n. 4628 del 9.04.2009 di questo Servizio presentava le osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Comune di Carapelle, con nota acquisita al prot. n. 4629 del 9.04.2009 di questo Servizio, inviava certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni distinti in catasto al Foglio 8 e p.lle 485, 233, 160, 149, 123, 64, 59, 48.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 5800 del 19.05.2009 di questo Servizio, inviata per conoscenza anche allo Sviluppo Economico, Settore Industria e Industria Energetica ed al Comune di Carapelle, invitava questo Assessorato ad astenersi, sino al perfezionamento del procedimento nei suoi confronti, dal rilasciare alcuna Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti ricadenti nel territorio del Comune di Carapelle.

La Società proponente, con nota acquisita prot. n. 7414 del 23.06.2009 di questo Servizio chiedeva di conoscere l'iter procedurale relativo alla proposta di impianto eolico in oggetto che l'Ufficio riscontrava con nota prot. n. 8995 del 28.07.2009.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 10101 del 18.09.2009 di questo Servizio diffidava la Regione Puglia a chiudere il procedimento e, con successiva nota acquisita al prot. di questo Servizio n. 11909 del 22.10.2009, trasmetteva documentazione integrativa relativa alla gittata massima degli elementi rotanti.

Questo Servizio con nota prot. n. 12049 del 30.10.2009 inviata alla Società e per conoscenza al Comune di Carapelle ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico, precisava alcuni aspetti relativi al parere espresso dal Comune di Carapelle con delibera di G.M. n. 61 del 3.09.2008, chiedendo altresì conferma all'Amministrazione Comunale.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 4860 del 31.03.2010 di questo Servizio, trasmetteva copia dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e della DGR 35/2007.

Con nota del giorno 01.02.2011 la società diffidava la Regione Puglia a chiudere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

La necessità di rinnovare l'istruttoria del progetto in argomento rinvia pertanto dalla inattualità della normativa regolamentare illo tempore applicata che aveva condotto, in stretta applicazione della disposizione di cui all'art. 14 comma 2 lettera H del R.R. 16/2006, ad un giudizio di incompatibilità ambientale.

La pronuncia di incostituzionalità sopra citata e la conseguente istruttoria di seguito illustrata ed argomentata, determina dunque la necessità di considerare annullata la precedente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla nota prot. 3857 del 24.03.2009.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: Comune di Carapelle, "Loc. Ischia". il parco è ubicato in località "Ischia" a Sud Ovest dell'abitato del Comune di Carapelle, e Nord Ovest di Orta Nova.

==> Numero di aerogeneratori: 8 (pag. 2 All. AD01 "Relazione descrittiva")

==> Potenza unitaria: 3 MW (ibidem)

==> Diametro rotore: 90 m (pag. 10 All. AD01 "Relazione descrittiva")

==> Altezza torre (al mozzo): 105 m (Elab. PD 10, "Particolari Aerogeneratori")

==> Sviluppo verticale complessivo: 150 m

==> Coordinate: Documentazione digitale allegata al progetto (39-carapelle.shp) - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

Secondo quanto indicato alla pag. 3 dell'Allegato Ad05 "Specialistica elettrica" a circa 0,5 km dal parco eolico transita la linea di distribuzione a 150 KV "Foggia Ind. - Cerignola" che si utilizzerà per lo scarico dell'energia prodotta. Per la connessione lo schema prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 KV con una stazione di smistamento a 150 KV in entra-esce sulla linea a 150 KV che consentirà di evitare lunghi tratti di cavidotto interrati.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1. L'area di intervento, posta nel territorio comunale di Carapelle, ricade all'interno dell'ambito paesaggistico "Tavoliere" che "si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est... Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale. Il sistema fluviale si sviluppa in direzione ovest-est con valli inizialmente strette e incassate che si allargano verso la foce, e

presentano ampie e piane zone interfluviali. Il regime idrologico di questi corsi d'acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da prolungati periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto nel periodo autunno-invernale". L'istanza in oggetto, che prevede l'installazione di n. 8 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m (considerando l'altezza al mozzo di 105 m) e un diametro del rotore di 90 m ricade a sud-ovest del centro abitato in una di queste valli, la valle del Carapelle, che costituisce un corridoio di connessione ecologica fra il subappennino dauno e la all'interno di una matrice prevalentemente agricola.

2. Per quel che attiene l'impatto visivo e paesaggistico dalla rappresentazione proposta non è possibile escludere impatti visivi significativi e negativi per alterazione complessiva dello skyline naturale ed una trasformazione della percezione visiva rispetto ai punti di vista considerati: la visibilità del parco risulta più elevata dal centro abitato di Carapelle e da quello di Orta Nova come indicato dallo stesso proponente (pag. 24 "Relazione di impatto ambientale, Relazione Impatto visivo e paesaggistico"). Per il comune di Carapelle, tale visibilità, assieme ad altri effetti, si andrà ad accrescere nel momento in cui verranno poste in essere le destinazioni urbanistiche previste dal PRG vigente, relativamente alla realizzazione di nuovi comparti di espansione la cui direttrice è orientata verso l'area del parco eolico oggetto di valutazione: in effetti gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3 e 4, secondo quanto indicato anche dalla stessa società nella nota acquisita al prot. n. 4628 del 9.04.2008, sono posti all'interno dell'area buffer di 1000 m dalle aree edificabili del PRG vigente. In merito agli impatti cumulativi il proponente nell'elaborato "Mappa di intervisibilità teorica cumulativa" evidenzia che dai centri urbani di Carapelle, Orta Nova, Ortona sono visibili un numero di aerogeneratori compreso fra 104 e 115. Tuttavia sarebbe stato necessario considerare gli impatti cumulativi anche con un impianto eolico dotato di parere di compatibilità ambientale sito nel Comune di Ortona e con impianti fotovoltaici autorizzati presenti nell'area. Si segnala che l'Allegato 7 "Visualizzazioni 3D" fornisce delle informazioni circa la visibilità del progetto del tutto decontestualizzate dall'area di inserimento del parco eolico e rispetto all'area vasta, limitandosi a rappresentare gli aerogeneratori all'interno di un modello del terreno nudo. Sarebbe stato necessario comprendere attraverso foto-inserimenti la visibilità dell'opera non solo dai centri urbani che circondano l'area di intervento (Carapelle, Orta Nova, Ortona, Foggia), ma anche da altri punti di vista sensibili posti lungo gli assi stradali (dalla SP 81 "Carapelle-Orta Nova-Stornarella" una delle strade delle Marane coincidente peraltro con il tratturello Carapelle - Stornarella, o dalla SS 16 Adriatica, coincidente con il tratturo "Foggia-Ofanto").

3. In merito al rischio di incidenti il raggio stimato di gittata massima è di circa 210 m (da "Relazione tecnica specialistica: gittata massima degli elementi rotanti"). Tuttavia d'ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dalla lettura delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 emerge la presenza di alcuni fabbricati, che in base alle tavole A e B "Carta della gittata massima degli elementi rotanti" fornite dal proponente, sembrerebbero configurarsi come manufatti di supporto alle attività antropiche; tuttavia non vi sono indicazioni circa la presenza, la natura e la destinazione d'uso di immobili posti ad una distanza inferiore ai 300 m dalla torre n. 1 ed indicati dall'elaborato PD03 "Catastale con ubicazione aerogeneratori e tracciato cavidotto". Nello specifico di tali fabbricati prossimi all'AG 1 sarebbe stato opportuno allegare alla documentazione delle mappe acustiche per consentire, allo scrivente ufficio, una puntuale verifica del rispetto dei limiti normativi fissati dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Leq, rispettivamente, di 70 dB(A) in orario diurno e di 60 dB(A) in orario notturno), anche considerando possibili interferenze con le previsioni di espansione urbanistica del centro abitato contenute nel vigente PRG. Inoltre le schede di rilevamento fonometrico avrebbero dovuto essere firmate da un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate

e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Carapelle (Fg), presentato dalla società Nextwind S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

• di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si

intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Carapelle", di potenza pari a 24 MW, da realizzare nel Comune di Carapelle (Fg) -  
Proponente: Nextwind Srl, sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria, n. 9 - 73100 Lecce;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Carapelle (FG).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

---